



COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Cod. Istat 044027

ORIGINALE

Prot. n°0008140
REGISTRO GENERALE N. 49

ORDINANZA DEL 4° SETTORE N. 18 DEL 23-09-2020

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di settembre,

Dato atto di quanto previsto dall' art. 107 del nuovo Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE

CONSIDERATO l'affidamento tramite RDO Mepa n. 2336835 alla Ditta di Tosti Ligurio (residente in Sant'Egidio alla Vibrata (TE) - P.I. 00749530671) circa la manutenzione del verde pubblico;

VISTA la richiesta pervenuta a mezzo e-mail in data 22/09/2020 assunta a prot. n.0008133 del 23/09/2020, inerente la necessità di procedere alla pulizia delle aree verdi comunali site in Viale Lombardia e Via della Stazione per il giorno 25/09/2020;

RITENUTO necessario regolamentare la circolazione stradale delle vie interessate al fine di garantire la sicurezza della circolazione e l'incolumità pubblica;

CONSIDERATO necessario istituire temporaneamente il divieto di sosta con rimozione forzata in Viale Lombardia e Via della Stazione;

Visti gli artt.5/comma 3°, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Preso atto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10.07.2002 (G.U. n. 226 del 26.09.2002) ed in applicazione del medesimo;

Rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione e degli addetti ai lavori, accogliere la richiesta ed adottare provvedimenti temporanei di viabilità;

ORDINA

1. Per il giorno **25 Settembre 2020**, dalle ore 08.00 fino a fine lavori il divieto di sosta con rimozione forzata per lavori di manutenzione aree verdi pubbliche in Viale Lombardia e Via della Stazione;

DEMANDA

1. La ditta incaricata del lavoro "Tosti Ligurio" P.I. 00749530671 al posizionamento della necessaria segnaletica stradale, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni del vigente Codice della Strada e Regolamentari, almeno 48 ore prima della decorrenza della presente ordinanza.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

- L' autorizzazione dovrà essere tenuta a disposizione sul luogo dell'occupazione e mostrata, su richiesta, alle autorità preposte ai controlli. L'inottemperanza a tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 27 comma 10 del Nuovo Codice della Strada;
- Immediata e completa rimozione dell'occupazione al termine dei lavori.

PRESCRIVE QUANTO SEGUE

Nel caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del N.C.d.S. potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea. I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sono a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Maltignao ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne. Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti. Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

DISPONE

Che altra copia, per quanto di competenza, venga inviata a:

- All'Ufficio Area Amministrativa del Comune di Maltignano per la pubblicazione all'albo;
- All'Ufficio Tecnico Comunale;
- Alla Ditta Tosti Ligurio - a mezzo Pec: tosti.ligurio@pec.it

Maltignano, li 23/09/2020

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE
FALCIONI ARMANDO**

